

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 22 del 29 dicembre 2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 27 DICEMBRE 2022 AVENTE AD OGGETTO: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 17 D.L. n. 90/2014). APPROVAZIONE."

Oggi mercoledì 29 dicembre 2022, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 11 del 26 maggio 2022, si è riunito in conferenza telematica, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco presidente;
- Dott. Roberto Folletti componente;
- Dott. Loreto Di Pucchio componente,

per rilasciare il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del27 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17 d.l. n. 90/2014). Approvazione"con Relazione tecnica allegato a) e schede di rilevazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, quali parti integranti e sostanziali della proposta, pervenuta mediante mail in data 27 dicembre 2022.

Il Collegio dei Revisori,

Visto il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n. 3) che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/06/2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Esaminata la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del27/12/2022avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazionipubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17 d.l. n. 90/2014). Approvazione";

Esaminati gli allegati alla proposta deliberativa, la relazione tecnica e le schede di rilevazione delle partecipazioni al 31/12/2021, quali parti integranti e sostanziali;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, pertanto entro il 31/12/2022 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Preso atto che con provvedimento del Conservatore Prot. n. 87526/2021 del 10/06/2021 è stata disposta la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della Società "*Promozione Castelli Romani Spa in liquidazione*" – Cod. Fisc. 05920701009 - ai sensi dell'art. 2490 C.C., ultimo comma, "mancato deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi" e con gli effetti previsti dall'art. 2495 C.C.;

Visto che l'Ente risulta detenere al 31.12.2021 le seguenti partecipazioni:

Ragione Sociale	Forma giuridica	Tipologia partecipazione	Quota percentuale di partecipazione detenuta dal Comune	Relazione rispetto al Comune
Consorzio GAIA	Società per	Società in	0,08%	La società si occupava
SPA - GESTIONE	azioni	amministrazione	(per	di spazzamento,
ASSOCIATA		straordinaria a	arrotondamento	raccolta e trasporto
INTERVENTI		totale	di 0,0769488%)	rifiuti solidi urbani
AMBIENTALI		partecipazione		
C.F. 05420831009		pubblica.		
ACEA ATO 2 -	Società per	Possesso di	0,000002756%	Servizio idrico
Gruppo ACEA	azioni.	azioni	n. 1 azione su	integrato, servizio di
SPA in forma			n. totale	interesse generale
abbreviata ACEA			362.834.320	
ATO 2 SPA				
c.f.				
05848061007				

Preso atto che il provvedimento in esame è stato elaborato alla luce della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune e che non sono state reperite ipotesi di partecipazioni da alienare;

Preso atto altresì che sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del27 dicembre 2022 è appostoil parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio dott.ssa Silvia Scaramella in data 27 dicembre 2022;

Invitando l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla società partecipata copia della deliberazione di Consiglio Comunale in esame;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche (art. 17 d.l. n. 90/2014). Approvazione".

Rocca di Papa,29 dicembre 2022.

Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco Componente Dott. Roberto Folletti Componente Dott. Loreto Di Pucchio

Copia informatica di documento amministrativo analogico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii